2025/1042

28.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1042 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2025

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 16 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati («prodotti stagnati»), originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina» o «RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 aprile 2024 dalla European Steel Association («EUROFER» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione dei prodotti stagnati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731 della Commissione ([3]), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti stagnati.

1.3. Misure provvisorie

(4) In conformità all'articolo 19 *bis* del regolamento di base, il 17 dicembre 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. e WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. («gruppo Baosteel») e da Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. («Shougang Jingtang»), ma nessuna delle due società ha formulato osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU C, C/2024/3112, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3112/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2731, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2731/oj).

(6) Il 14 gennaio 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di prodotti stagnati originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 della Commissione ([4]) («regolamento provvisorio»).

1.4. **Fase successiva della procedura**

(7) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il gruppo Baosteel, il denunciante, Shougang Jingtang, Trivium Packaging B.V. («Trivium»), China Iron and Steel Association («CISA»), Metal Packaging Europe («MPE») e Steelforce Packaging BV («Steelforce») hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un'audizione con il denunciante. Nella fase provvisoria non sono state chieste audizioni con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti stagnati originari della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(11) Osservazioni scritte sulla divulgazione finale delle informazioni sono pervenute dal gruppo Baosteel, dal denunciante, da Shougang Jingtang, dalla CISA, da MPE e da Steelforce.

(12) Nessuna delle parti ha chiesto un'audizione in seguito alla divulgazione delle informazioni. Inoltre nessuna parte ha richiesto l'intervento del consigliere-auditore.

1.5. **Argomentazioni in merito all'apertura**

(13) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, la CISA ha contestato la valutazione della Commissione nella sezione 1.4 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha respinto le argomentazioni della CISA secondo cui la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura della presente inchiesta.

(14) La CISA ha anche ribadito le sue affermazioni secondo cui le sintesi non riservate delle informazioni utilizzate nella denuncia non erano sufficientemente dettagliate, violando così il suo diritto di difesa. Secondo la CISA, la Commissione ha erroneamente affermato che le informazioni fossero sufficientemente dettagliate e avrebbe dovuto essere ripresentata una sintesi adeguata della versione non riservata della denuncia.

(15) EUROFER ha contestato tali argomentazioni, sostenendo che la CISA non ha rafforzato le sue precedenti affermazioni con nuovi argomenti, ma si è limitata a ripeterle.

(16) Per quanto riguarda la posizione della CISA sintetizzata al considerando 14, la Commissione ha osservato, in linea con quanto sostenuto da EUROFER, che la CISA non ha fornito nuovi argomenti o elementi di prova per dimostrare il motivo per cui la Commissione ha commesso un errore nella sua conclusione provvisoria su questo punto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione e ha mantenuto le sue conclusioni di cui al considerando 19 del regolamento provvisorio, secondo cui i dati contenuti nella versione non riservata della denuncia consentivano di comprendere adeguatamente la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e i diritti di difesa non sono stati violati a tale riguardo.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/81, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/81/oj).

(17) Per quanto riguarda la sua argomentazione relativa agli elementi di prova insufficienti contenuti nella denuncia, la CISA ha in effetti ribadito la sua posizione secondo cui, nell'esaminare se gli elementi di prova fossero sufficienti per l'apertura della presente inchiesta, la Commissione avrebbe dovuto tenere maggiormente conto di altri fattori potenzialmente causa di pregiudizio, in particolare l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. La CISA ha sostenuto che tale fattore era di per sé sufficiente per confutare la rilevanza di altri fattori come causa del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

(18) La Commissione ha sottolineato che l'esistenza di altri fattori che possono incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione di tale industria non sia rilevante, né attenua il nesso di causalità tra di essi. In effetti la correlazione tra il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e la maggiore penetrazione delle importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione indicava fortemente l'esistenza di un nesso di causalità.

(19) La realtà dell'aumento dei costi di produzione inoltre era esplicitamente riconosciuta nella denuncia stessa, ai punti da 159 a 161, e al punto 205 nell'ambito dell'analisi del nesso di causalità. Tale fattore è stato pertanto considerato nella valutazione complessiva della sufficienza degli elementi di prova, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base.

(20) La Commissione ha così respinto le argomentazioni della CISA e ha ribadito le proprie conclusioni di cui ai considerando da 6 a 26 del regolamento provvisorio.

(21) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha nuovamente ribadito le stesse argomentazioni, lamentando una sintesi non sufficientemente dettagliata della versione consultabile della denuncia, elementi di prova insufficienti per l'apertura dell'inchiesta e la mancata valutazione di altri fattori potenzialmente responsabili del pregiudizio.

(22) La CISA ha sostenuto che i suoi diritti di difesa sono stati pertanto violati nel corso dell'inchiesta. Poiché tali violazioni procedurali non possono essere sanate in una fase così avanzata dell'inchiesta, la CISA ha affermato che l'inchiesta dovrebbe essere chiusa.

(23) In assenza di nuovi argomenti, la Commissione ha mantenuto la sua posizione di cui al considerando 20. Considerando che la Commissione non ha riscontrato violazioni procedurali relative alla presente inchiesta e che la CISA non ha fornito elementi di prova sostanziali a dimostrazione di tali violazioni, la Commissione ha respinto la richiesta della CISA di chiudere l'inchiesta su tali basi.

1.6. **Campionamento**

(24) Non sono pervenute osservazioni sul campionamento dei produttori esportatori, dei produttori dell'Unione o degli importatori indipendenti.

(25) Il 14 gennaio 2025 la Commissione ha ricevuto dalla società cinese Jiangsu Kemao New Materials Technology Co., Ltd. la richiesta di essere inclusa nell'inchiesta come produttore esportatore che ha collaborato.

(26) Come indicato al punto 5.3.1 dell'avviso di apertura, solo i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione ma non sono stati selezionati saranno considerati disposti a collaborare (produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione). Tale richiesta è stata pertanto respinta in quanto la società non si è manifestata entro il termine di cui al punto 5.3.1, lettera a), dell'avviso di apertura a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6, di tale regolamento.

(27) I campioni sono pertanto confermati.

1.7. Esame individuale

(28) Non sono pervenute richieste di esame individuale.

1.8. Risposte al questionario e visite di verifica

(29) Sono state effettuate ulteriori visite di verifica presso le tre società di vendita collegate del gruppo Baosteel, come segue:

— Baosteel Europe, Monaco, Germania,

— Baosteel España, Barcellona, Spagna,

— Baosteel Italia, Genova, Italia.

(30) Una visita di verifica ha avuto luogo anche presso l'utilizzatore Massilly Holding S.A.S («Massilly»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(31) Il considerando 41 del regolamento provvisorio conteneva la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati («prodotti stagnati»), attualmente classificati con i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 e 7212 40 80 85).

(32) Il considerando 43 del regolamento provvisorio conteneva la definizione del prodotto in esame, che è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese.

(33) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto oggetto dell'inchiesta, al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermati i considerando da 41 a 50 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base

(34) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'associazione di esportatori cinesi CISA ha nuovamente presentato osservazioni sull'uso del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base nella presente inchiesta. Il gruppo Baosteel ha inoltre ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe respingere l'argomentazione del denunciante sulle presunte distorsioni significative.

(35) In primo luogo, la CISA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale («relazione») non soddisfaceva le norme in materia di elementi di prova imparziali e oggettivi. La parte ha affermato che la relazione non era né imparziale né obiettiva, in quanto era stata redatta allo scopo di aiutare i produttori dell'Unione a preparare denunce contro la Repubblica popolare cinese.

(36) In secondo luogo, la CISA ha ribadito la sua osservazione secondo cui la denuncia si basava su precedenti inchieste antidumping per fornire elementi di prova dell'esistenza di distorsioni significative in Cina, mentre la Commissione dovrebbe accertare positivamente l'esistenza di pratiche di dumping in ciascuna inchiesta. La CISA ha osservato che secondo quanto affermato dall'organo d'appello dell'OMC «*la mera integrazione mediante riferimento delle risultanze di una determinazione in un'altra determinazione non è di norma sufficiente come spiegazione motivata e adeguata*» ([5]).

(37) La CISA ha affermato infine che a suo parere l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non era coerente con i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping per quanto riguarda l'uso di un paese rappresentativo per individuare i costi per costruire il valore normale.

([5]) US — Anti-Dumping and Countervailing Duties (China), relazione dell'organo d'appello, punto 354.

(38) La Commissione ha osservato che i considerando da 72 a 117 del regolamento provvisorio illustrano in dettaglio le risultanze della Commissione relative all'esistenza di distorsioni significative nella produzione di prodotti stagnati in Cina, utilizzando varie fonti prontamente disponibili.

(39) Nelle loro osservazioni la CISA e il gruppo Baosteel non hanno contestato gli elementi di prova inseriti nel fascicolo dalla Commissione in tali considerando del regolamento provvisorio.

(40) Le osservazioni della CISA sulla relazione e sulla denuncia sono già state trattate nei considerando da 120 a 127 del regolamento provvisorio.

(41) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha ribadito gli argomenti presentati alla divulgazione provvisoria delle informazioni, come indicato nei considerando da 34 a 39.

(42) La CISA ha nuovamente affermato che il ricorso della Commissione all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non era suffragato da elementi di prova oggettivi, né giustificato da una solida motivazione giuridica, e ha rinviato la Commissione alle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni.

(43) La CISA non ha fornito nuovi elementi di prova per dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto applicare l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, nella presente inchiesta.

(44) Dato che la CISA e il gruppo Baosteel non hanno fornito nuovi elementi di prova nelle loro osservazioni, sono confermate le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 118 a 135 del regolamento provvisorio.

3.2. **Valore normale**

3.2.1. *Esistenza di distorsioni significative*

(45) Il considerando 203 del regolamento provvisorio affermava che per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno importato minerale di ferro da paesi non interessati da asserzioni di distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, la Commissione ha considerato il prezzo esente da distorsioni pagato da tali produttori piuttosto che il valore di riferimento stabilito sopra sulla base dei prezzi all'importazione malesi.

(46) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha presentato osservazioni concernenti l'influenza del gruppo China Minerals Resources Group ([6]) («CMRG») sull'acquisto di minerale di ferro importato in Cina. Il denunciante ha affermato che CMRG era un club gestito dallo Stato per l'acquisto in comune di materie prime e che molte acciaierie di proprietà statale avevano «delegato a CMRG tutti gli appalti urgenti […] al fine di consolidare gli acquisti di minerale di ferro».

(47) EUROFER ha inserito nel fascicolo un comunicato stampa ([7]) del 6 ottobre 2023 secondo cui CMRG era «in colloqui con i quattro principali fornitori mondiali di minerale di ferro – Rio Tinto, BHP, Vale e Fortescue Metals – [e] per ottenere condizioni preferenziali in materia di trasporto, qualità ecc.»

(48) Sulla base di tali notizie di stampa EUROFER ha chiesto alla Commissione di esaminare attentamente le affermazioni dei produttori esportatori cinesi secondo cui acquistavano minerale di ferro importato a prezzi esenti da distorsioni.

(49) All'inizio dell'inchiesta è stato inviato al governo cinese («governo della RPC») un questionario concernente le distorsioni nel settore dei prodotti stagnati, al quale non ha risposto. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che avrebbe applicato le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le distorsioni nel settore.

(50) La Commissione ha constatato che CMRG è stato fondato con un decreto della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato («SASAC») il 22 luglio 2022 ([8]).

([6]) http://www.cmr-co.com/ (ultima consultazione 28 febbraio 2025).
([7]) https://gmk.center/en/news/chinas-new-state-owned-company-has-begun-negotiations-with-major-iron-ore-suppliers/#:~:text=China%20Mineral%20Resources%20Group%20(CMRG,materials%20for%20the%20next%20year (ultima consultazione 28 febbraio 2025).
([8]) http://www.sasac.gov.cn/n2588030/n2588924/c25601477/content.html (ultima consultazione 28 febbraio 2025).

(51) Secondo il suo sito web, lo scopo di CMRG è «fornire servizi di approvvigionamento di materie prime sicuri e sostenibili e soluzioni su misura per industrie come l'acciaio. Creando un partenariato strategico con i fornitori mondiali di minerali, i clienti finali e i leader delle industrie portuali, marittime, commerciali e finanziarie e promuovendo l'intelligenza digitale, le tecnologie verdi e le pratiche sostenibili nel settore delle risorse minerarie, intendiamo coltivare ecosistemi industriali resilienti e sostenibili, garantendo nel contempo la stabilità e lo sviluppo di alta qualità delle catene industriali e di approvvigionamento» ([9]).

(52) I produttori esportatori cinesi gruppo Baosteel e Shougang Jingtang hanno risposto alle osservazioni di EUROFER in merito all'influenza di CMRG sui loro acquisti di minerale di ferro e, su richiesta della Commissione, hanno fornito ulteriori informazioni su tali acquisti e sulle loro condizioni contrattuali.

(53) La Commissione ha osservato innanzitutto che l'obiezione è pervenuta in ritardo nel procedimento, e non restava tempo sufficiente per indagare adeguatamente su quanto asserito. Nell'avviso di apertura il termine per la presentazione di osservazioni sulle distorsioni significative era di 37 giorni dalla data di pubblicazione.

(54) Gli elementi di prova successivamente raccolti presso i produttori esportatori inseriti nel campione dimostravano che CMRG era stato effettivamente coinvolto in alcuni degli accordi di approvvigionamento di minerale di ferro firmati tra i produttori esportatori e i fornitori di paesi terzi.

(55) In considerazione del fatto che CMRG non era pienamente operativo durante il periodo dell'inchiesta, poiché ha cominciato a operare solo all'inizio del 2023, e non avendo potuto raccogliere informazioni supplementari, né verificare le informazioni presentate dalle parti in questa fase avanzata del procedimento, la Commissione ha concluso che non vi erano elementi di prova sufficienti a corroborare l'argomentazione di EUROFER.

(56) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni EUROFER ha nuovamente affermato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare l'impatto di CMRG sui prezzi del minerale di ferro acquistato dai produttori esportatori inseriti nel campione e avrebbe dovuto utilizzare i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per respingere i prezzi all'importazione del minerale di ferro pagati dai produttori esportatori cinesi.

(57) La Commissione aveva constatato che il ruolo di CMRG nell'approvvigionamento di minerale di ferro importato era stato limitato e non avrebbe potuto incidere in modo significativo sul prezzo di acquisto del minerale di ferro importato dai produttori esportatori inseriti nel campione durante l'inchiesta. EUROFER non ha fornito nuove informazioni che contraddicano gli elementi di prova contenuti nel fascicolo e pertanto le conclusioni della Commissione sono rimaste invariate.

3.2.2. *Paese rappresentativo*

(58) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EUROFER ha presentato ulteriori osservazioni sulla selezione della Malaysia come paese rappresentativo, affermando che il mercato dell'acciaio in particolare era distorto dalle importazioni dalla Cina, fornendo come prova un'inchiesta antidumping in corso nei confronti dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo cinesi. EUROFER ha nuovamente rilevato che la Malaysia applica obblighi di licenza per le esportazioni di minerale di ferro e ha un esercizio finanziario diverso rispetto alla Cina, ossia da aprile a marzo.

(59) Il gruppo Baosteel ha sostenuto che l'inchiesta antidumping malese riguardava l'acciaio rivestito più che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, che sono prodotti siderurgici a valle anziché un fattore produttivo di prodotti stagnati. L'inchiesta malese inoltre è stata aperta dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

(60) EUROFER non ha proposto nessun altro paese rappresentativo e ha invitato la Commissione solo a esaminare attentamente i valori di riferimento della Malaysia utilizzati per costruire il valore normale.

(61) La Commissione ha pertanto confermato la Malaysia come paese rappresentativo. L'esame dei valori di riferimento sulla base dei prezzi all'importazione dei fattori produttivi in Malaysia è illustrato nella sezione 3.2.3.

(62) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla scelta del paese rappresentativo, sono confermati i considerando da 137 a 156 del regolamento provvisorio.

([9]) http://www.cmr-co.com/whoWeAre (ultima consultazione 28 febbraio 2025).

3.2.3. *Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni*

(63) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EUROFER ha presentato osservazioni sull'uso del valore di riferimento malese per la polvere di minerali di ferro, il carbone da coke e l'acciaio laminato a caldo.

(64) In primo luogo EUROFER ha presentato osservazioni sul prezzo all'importazione in Malaysia della polvere di minerali di ferro, affermando che tale prezzo era inferiore a quello di altri indici, tra cui un indice Platts (IODEX CFR China 62 % FE).

(65) EUROFER non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che il prezzo all'importazione del minerale di ferro in Malaysia era distorto o che il prezzo e i quantitativi importati in Malaysia non erano rappresentativi, limitandosi a rilevare che l'indice Platts era più elevato. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(66) EUROFER ha inoltre sostenuto che nell'inchiesta antidumping relativa ai prodotti di acciai cromati per elettrolisi la Commissione ha rifiutato di utilizzare i prezzi di acquisto effettivi del minerale di ferro del gruppo Baosteel, in quanto aveva riscontrato che i prezzi di acquisto del gruppo Baosteel erano influenzati dalla relazione tra le sue società collegate e/o dalle distorsioni significative esistenti in Cina ([10]).

(67) EUROFER ha citato anche le risultanze della Commissione nell'inchiesta antidumping relativa a determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, in cui la Commissione ha concluso che il minerale di ferro era interessato dall'influenza del governo ([11]).

(68) Nell'inchiesta relativa ai prodotti di acciai cromati per elettrolisi, la Commissione ha constatato che il gruppo Baosteel non importava direttamente, bensì tramite una società collegata con sede a Hong Kong. Tale situazione è risultata diversa da quella della presente inchiesta.

(69) Le risultanze dell'inchiesta relativa ai prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati non erano applicabili in questo caso, in quanto i produttori esportatori inseriti nel campione si rifornivano di minerale di ferro direttamente da fonti esterne alla Cina. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(70) EUROFER ha poi osservato che il valore di riferimento malese per il carbone da coke era inferiore all'indice Platts («Prem Low Vol HCC fob Aus»).

(71) Poiché non sono stati forniti altri elementi di prova atti a dimostrare che il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo era distorto o non rappresentativo, la Commissione ha respinto l'argomentazione e tale valore di riferimento non è stato modificato.

(72) EUROFER ha inoltre commentato l'uso dell'indice «Steel hot-rolled coil (Japan, Korea, Taiwan-origin), import, CFR Vietnam» di Fastmarkets come valore di riferimento per l'acciaio laminato a caldo, affermando che l'indice utilizzato era inferiore alla media di altri indici che EUROFER aveva fornito da MEPS e che i prezzi all'importazione in Vietnam sarebbero potenzialmente distorti dalle importazioni cinesi, come dimostrato dall'apertura di un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(73) EUROFER ha inoltre sostenuto che l'inchiesta antidumping in corso della Commissione concernente i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari del Vietnam sta esaminando l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Vietnam per il carbone e il minerale di ferro.

(74) Poiché però il valore di riferimento di Fastmarkets non comprendeva le importazioni dalla Cina in Vietnam ed EUROFER non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che i prezzi delle importazioni da Giappone, Corea e Taiwan erano distorti, la Commissione ha respinto l'argomentazione.

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 della Commissione del 15 novembre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU L 295 del 16.11.2022, pag. 7), considerando 61 e 62.

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione del 14 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17), considerando da 138 a 141.

(75) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni EUROFER ha nuovamente chiesto alla Commissione di prendere in considerazione l'utilizzo di valori di riferimento diversi e più elevati per la polvere di minerali di ferro, il carbone da coke e l'acciaio piatto laminato a caldo.

(76) Poiché EUROFER non ha fornito nuove informazioni che indicherebbero che i valori di riferimento utilizzati erano distorti, ma ha semplicemente affermato che erano notevolmente inferiori ad altri indici internazionali presentati da EUROFER e solo per questo motivo sarebbero distorti, tali argomentazioni sono state respinte.

(77) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo di produttori esportatori Baosteel ha presentato osservazioni sul valore di riferimento per i pellet di minerali di ferro e il carbone da gas.

(78) Per quanto riguarda il valore di riferimento per i pellet di minerali di ferro, il gruppo Baosteel ha affermato che tale valore era eccessivamente elevato e che non era possibile che il prezzo dei pellet di minerale di ferro fosse superiore al prezzo dei rotoli laminati a caldo, che sono un prodotto a valle.

(79) La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto di considerarlo un motivo per respingere il valore di riferimento, che si basa sul prezzo esente da distorsioni delle importazioni in Malaysia in quantità significative. Non sono stati forniti altri elementi di prova atti a dimostrare che il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo era distorto o non rappresentativo.

(80) La Commissione non ha riscontrato neppure elementi di prova del fatto che un confronto tra il valore di riferimento per i pellet di minerali di ferro che utilizza i prezzi all'importazione in Malaysia e il valore di riferimento per i rotoli laminati a caldo che utilizza l'indice di Fastmarkets dimostrerebbe che uno dei due valori di riferimento era distorto.

(81) Il gruppo Baosteel ha quindi chiesto alla Commissione di prendere in considerazione valori di riferimento alternativi, anziché il prezzo all'importazione dalla Malaysia. Tali valori comprendevano tre indici pubblicati da Platts per il periodo dell'inchiesta, vale a dire fob Tubarão (Brazil), CFR North China e Atlantic Basin Iron Ore Pellets Contract Price Brazil Export fob. Tutti e tre gli indici indicavano un prezzo inferiore al prezzo delle importazioni in Malaysia.

(82) Poiché non sono stati forniti altri elementi di prova atti a dimostrare che il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo era distorto o non rappresentativo, l'argomentazione è stata respinta.

(83) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Baosteel ha nuovamente chiesto alla Commissione di modificare il valore di riferimento per i pellet di minerali di ferro, poiché lo riteneva troppo elevato rispetto ad altri indici internazionali che il gruppo Baosteel aveva fornito dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, e anche in relazione al valore di riferimento per i rotoli laminati a caldo, che sono un prodotto a valle dei pellet di minerali di ferro.

(84) In alternativa, il gruppo Baosteel ha chiesto alla Commissione di calcolare il valore di riferimento per i pellet di minerali di ferro applicando il metodo per il calcolo del valore di riferimento per i sottoprodotti, ossia utilizzando un rapporto tra pellet di minerale di ferro e rotoli laminati a caldo.

(85) La Commissione ha nuovamente respinto il primo argomento, in quanto il gruppo Baosteel non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che il valore di riferimento utilizzato fosse distorto.

(86) La Commissione ha osservato che effettivamente nella fase provvisoria aveva respinto il valore di riferimento malese per i rotoli laminati a caldo, basato sui prezzi all'importazione, sostituendolo con un indice proveniente da Fastmarkets.

(87) Al considerando 171 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato che dal confronto tra il prezzo all'importazione in Malaysia dell'acciaio laminato a freddo e dell'acciaio laminato a caldo è emerso che il prezzo all'importazione dell'acciaio laminato a caldo potrebbe non essere rappresentativo.

(88) Il gruppo Baosteel non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che un confronto tra il prezzo all'importazione in Malaysia dei pellet di minerali di ferro e l'indice Fastmarket per i rotoli laminati a caldo renderebbe il prezzo all'importazione dei pellet di minerali di ferro non rappresentativo.

(89) In secondo luogo, la Commissione ha respinto l'opzione di calcolare il valore di riferimento per i pellet di minerali di ferro utilizzando il metodo applicato a sottoprodotti che non sono commercializzati né importati nel paese rappresentativo, in quanto i pellet di minerali di ferro erano effettivamente commercializzati e importati in quantità significative.

(90) In secondo luogo, il gruppo Baosteel ha commentato il valore di riferimento per il carbone da gas, affermando che non era possibile che il prezzo del carbone da gas fosse superiore al carbone da coke e che il prezzo all'importazione in Malaysia era eccessivamente elevato. Baosteel ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione valori di riferimento alternativi, quali i prezzi ai porti australiani, ai porti europei o il valore di riferimento del Metal Bulletin, utilizzato nell'inchiesta antidumping relativa ai prodotti di acciai cromati per elettrolisi ([12]).

(91) La Commissione ha constatato che le importazioni di carbone da coke in Malaysia erano effettuate in quantità significative. Poiché non sono stati forniti altri elementi di prova atti a dimostrare che il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo era distorto o non rappresentativo o che il valore di riferimento non rifletteva il carbone da coke utilizzato dai produttori esportatori inseriti nel campione, l'argomentazione è stata respinta.

(92) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Shougang Jingtang ha presentato osservazioni sul valore di riferimento per la polvere di minerali di ferro e gli avanzi di acciaio.

(93) Shougang Jingtang ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare il valore di riferimento per la polvere di minerali di ferro in Malaysia per calcolare i costi del minerale acquistato sul mercato interno che consumava, anziché sostituirlo con il prezzo pagato per il minerale di ferro importato dalla società.

(94) La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha sostituito i costi della polvere di minerali di ferro acquistata sul mercato interno con il valore di riferimento riscontrato in Malaysia.

(95) Per quanto riguarda gli avanzi di acciaio, Shougang Jingtang ha sottolineato che gli avanzi di acciaio utilizzati come fattore produttivo comprendevano avanzi di acciaio riciclati, per i quali la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore di riferimento calcolato per gli avanzi di acciaio come sottoprodotto.

(96) Poiché Shougang Jingtang non aveva indicato l'uso di avanzi di acciaio riciclati come fattore produttivo separato nella sua risposta al questionario o durante la visita di verifica, la Commissione non era stata in grado di verificare il consumo di avanzi di acciaio a questo livello granulare. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(97) Al momento della divulgazione finale delle informazioni, Shougang Jingtang ha nuovamente chiesto alla Commissione di suddividere il fattore produttivo in avanzi vergini e avanzi riciclati, benché tale suddivisione non sia stata proposta nelle sue comunicazioni, né valutata durante la visita di verifica, in quanto secondo la società i dati erano disponibili nell'ambito della risposta al questionario.

(98) La Commissione ha esaminato il documento della risposta iniziale al questionario di Shougang Jingtang a cui faceva riferimento la società e non ha riscontrato informazioni che consentissero di suddividere questo fattore produttivo in avanzi vergini e avanzi riciclati. Tale documento è stato fornito come informazione di base per la tabella sul costo di fabbricazione, che tuttavia non presenta alcuna distinzione tra avanzi vergini e avanzi riciclati.

(99) La Commissione ha pertanto deciso di respingere tale richiesta, in quanto la società avrebbe dovuto rilevare la necessità di suddividere questo fattore produttivo nella tabella corretta nella presentazione della risposta al questionario, nel processo di richiesta di informazioni mancanti o durante la verifica della risposta al questionario, e aveva deciso di non farlo.

3.2.4. *Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti*

(100) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, EUROFER ha suggerito che la fonte di SGAV e profitti fosse modificata optando per una società con attività più vicine a quelle dei produttori esportatori e ha proposto Leader Steel Holdings Berhad ([13]). Shougang Jingtang ha inoltre sostenuto che la società individuata nel paese rappresentativo, Alliance Steel (M) Sdn Bhd, non fabbricava il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(101) La Commissione ha analizzato i conti di Leader Steel Holdings Berhad e ha constatato che il profitto si basa quasi interamente su redditi diversi da quelli derivanti dall'attività commerciale della società stessa. I dati finanziari della società quindi non contenevano un congruo importo per i profitti e sono stati respinti.

([12]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU L 143 del 23.5.2022, pag. 11), tabella 2.

([13]) https://leadersteel.my/wp-content/uploads/2024/05/LEAS02-Annual-Report-2023.pdf.

(102) Al momento della divulgazione finale delle informazioni, EUROFER ha nuovamente chiesto di utilizzare i dati di Leader Steel Holdings Berhad, sostenendo che il profitto nei conti per l'esercizio 2023 derivava dalle attività commerciali della società.

(103) Dal conto profitti e perdite di Leader Steel Holdings Berhad per l'esercizio 2023 pubblicato sul suo sito web risultava tuttavia che il profitto del gruppo era allo stesso livello dei suoi redditi non commerciali e non poteva pertanto essere considerato di livello congruo. L'argomentazione di EUROFER è stata pertanto respinta.

(104) Come indicato al considerando 199 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto che la società individuata in Malaysia in effetti non fabbricava il prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha tuttavia ritenuto che i suoi dati finanziari fornissero un importo congruo ed esente da distorsioni di SGAV e profitti, poiché Alliance Steel (M) Sdn. BHD era una società produttrice della stessa categoria generale di prodotti del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero i prodotti di acciaio.

(105) Il gruppo Baosteel ha inoltre osservato che l'esercizio finanziario della Malaysia non corrispondeva al periodo dell'inchiesta della Commissione. Non ha però fornito alcun elemento di prova che dimostri che i dati finanziari utilizzati non sarebbero adeguati.

3.2.5. *Calcolo*

(106) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Shougang Jingtang ha chiesto alla Commissione di riesaminare i tassi di consumo della società utilizzati per calcolare il valore normale, dal momento che per errore erano insolitamente elevati. Secondo la società, ciò era dovuto a un problema tecnico nel foglio di lavoro relativo ai costi di uno dei mesi nel periodo dell'inchiesta.

(107) Tale richiesta è stata respinta, in quanto i tassi di consumo utilizzati nei calcoli erano quelli presentati dalla società nella sua risposta iniziale al questionario e nel processo di richiesta di informazioni mancanti e sono stati verificati durante la visita di verifica presso la sua fabbrica. I tassi rivisti presentati da Shougang Jingtang non potevano essere verificati, né collegati ai documenti presentati con il questionario o la risposta alla richiesta di informazioni mancanti o ai documenti raccolti durante la visita di verifica.

(108) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Shougang Jingtang ha ribadito la sua richiesta di un adeguamento dei tassi di consumo esaminati durante la visita di verifica. Shougang Jingtang ha affermato che la Commissione non aveva alcun obbligo di verificare tali informazioni e che avrebbe potuto constatare dai conti dell'altro gruppo di produttori esportatori inseriti nel campione che il margine di dumping di Shougang era troppo elevato.

(109) La Commissione ha nuovamente respinto la richiesta per gli stessi motivi di cui al considerando 107. Lo scopo del processo di verifica era garantire che i dati presentati dalla società corrispondessero ai dati contenuti nella sua contabilità analitica, ed effettivamente corrispondevano. Shougang non ha presentato nuovi elementi di prova dopo la divulgazione finale delle informazioni.

(110) Shougang Jingtang ha inoltre sostenuto che non dovrebbero essere aggiunti costi del trasporto interno ai suoi prezzi all'importazione di minerale di ferro, già comprensivi di tali costi. In effetti nei casi in cui la società ha potuto indicare dati verificati concernenti costi del trasporto interno erroneamente aggiunti ai suoi tassi di consumo, tali costi sono stati eliminati.

3.3. **Prezzo all'esportazione**

(111) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni sul calcolo del prezzo all'esportazione da tutti i produttori esportatori inseriti nel campione.

(112) Shougang Jingtang ha rilevato che era stata inclusa l'IVA del 6 % in alcuni adeguamenti che erano stati richiesti per gli elenchi delle vendite della sua società collegata Shougang International e ha chiesto che tale IVA fosse eliminata. Tale richiesta è stata accolta e gli adeguamenti sono stati rivisti di conseguenza.

(113) Il gruppo Baosteel ha osservato che la Commissione aveva effettuato una doppia detrazione nel calcolo del prezzo all'esportazione tramite Baosteel Italia a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. A seguito di una verifica è stata apportata una rettifica per eliminare la doppia detrazione.

3.4. **Confronto**

(114) Shougang Jingtang ha affermato che l'adeguamento del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), effettuato nella fase provvisoria per la sua società collegata di Hong Kong («Shougang Hong Kong») non era conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(115) Shougang Jingtang ha sostenuto che Shougang International, la società madre di Shougang Hong Kong, agiva come agente di fatturazione per Shougang Jingtang e che Shougang Hong Kong svolgeva la funzione di completare le operazioni di esportazione per Shougang International e pertanto operava anche come agente per Shougang Jingtang. Le commissioni pagate da Shougang Jingtang a Shougang International costituivano dunque un pagamento di servizi a Shougang International e a Shougang Hong Kong e la Commissione dovrebbe detrarre dal prezzo all'esportazione le commissioni pagate da Shougang Jingtang a Shougang International, senza effettuare ulteriori adeguamenti.

(116) La Commissione ha rilevato che nelle sue osservazioni Shougang Jingtang ha riconosciuto che sia Shougang International che Shougang Hong Kong svolgevano funzioni analoghe a quelle di agenti che operano sulla base di commissioni e si è limitata a contestare l'importo degli adeguamenti da effettuare.

(117) Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Commissione ha convenuto con il produttore esportatore che le funzioni dei soggetti giuridici in questione erano complementari. Nel fascicolo tuttavia non figuravano elementi di prova del fatto che le commissioni contenute nel contratto tra Shougang Jingtang e Shougang International riguardassero in modo inequivocabile pagamenti di servizi a Shougang International e a Shougang Hong Kong e che, in ogni caso, tale importo fosse un pagamento tra due entità collegate e il rapporto tra le due incidesse sull'affidabilità dell'importo da detrarre.

(118) Di conseguenza l'importo delle commissioni riguardanti le funzioni pertinenti svolte da Shougang International e Shougang Hong Kong è stato quantificato dalla Commissione sulla base delle rispettive SGAV e di un profitto nominale presumibilmente conseguito da un agente che svolge tali funzioni. Un importo così determinato è stato detratto dal prezzo all'esportazione sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

3.5. **Margini di dumping**

(119) Come descritto in precedenza, a seguito delle richieste delle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di dumping per i produttori esportatori inseriti nel campione. Tali revisioni hanno modificato anche il margine per i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione e il livello del dazio su scala nazionale.

(120) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Baosteel Group: Baoshan Iron and Steel Co., Ltd. WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd.	13,1 %
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.	46,7 %
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	24,5 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina	62,3 %

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(121) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando 228 e 229 del regolamento provvisorio.

4.2. **Consumo dell'Unione**

(122) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha dichiarato di non condividere le conclusioni della Commissione sul consumo dell'Unione di cui ai considerando da 230 a 236 del regolamento provvisorio. Le sue argomentazioni tuttavia riguardavano solo la decisione provvisoria di non analizzare separatamente il mercato libero e il consumo vincolato, quindi solo i considerando da 232 a 234.

(123) A tale riguardo la CISA ha sottolineato che la giurisprudenza dell'OMC ([14]) stabiliva che le autorità incaricate dell'inchiesta sono tenute ad analizzare in modo obiettivo tutti i segmenti di un'industria. La CISA ha pertanto chiesto alla Commissione di porre rimedio a tale carenza e di separare le analisi del mercato vincolato e del mercato libero.

(124) La Commissione ha osservato che la CISA non ha nemmeno cercato di spiegare il motivo per cui la decisione della Commissione di non analizzare separatamente questi due segmenti di mercato non sarebbe stata corretta. Come risulta chiaramente dagli stessi punti della giurisprudenza citata dalla CISA: «*... in alternativa, le autorità incaricate dell'inchiesta dovrebbero fornire una spiegazione soddisfacente del motivo per cui non è necessario esaminare direttamente o specificamente le altre parti dell'industria nazionale*» ([15]).

(125) In quest'ottica, è stato chiaramente indicato ai considerando 233 e 234 del regolamento provvisorio che la Commissione non ha ritenuto necessario operare una distinzione tra mercato vincolato e mercato libero perché, in primo luogo, non vi era alcuna differenza di comportamento tra i due mercati, e, in secondo luogo, il mercato vincolato rappresentava circa l'1 % del volume del mercato libero durante tutto il periodo in esame. La CISA ha completamente trascurato questo ragionamento.

(126) In assenza di argomentazioni che contestino tale decisione, la Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della CISA e ha mantenuto le proprie risultanze di cui ai considerando da 230 a 236 del regolamento provvisorio.

4.3. **Importazioni dal paese interessato**

4.3.1. *Quantità e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

(127) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha contestato le conclusioni della Commissione in merito al ruolo delle importazioni cinesi nel causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, di cui ai considerando da 237 a 240 del regolamento provvisorio. La CISA ha sostanzialmente ribadito le risultanze della Commissione sul modo in cui la pandemia di COVID-19 e le perturbazioni del commercio marittimo hanno inciso sull'evoluzione della domanda nell'Unione e dei volumi delle importazioni dalla Cina. La CISA ha tuttavia sostenuto che la tendenza dal 2022 al periodo dell'inchiesta ha evidenziato un ritorno a una normale configurazione degli scambi e a un riequilibrio di un mercato perturbato, anziché una situazione che arrecava pregiudizio all'industria dell'Unione.

(128) La Commissione ha sottolineato che i considerando da 237 a 240 del regolamento provvisorio valutavano i quantitativi e le quote di mercato delle importazioni dalla Cina, non il nesso di causalità tra tali importazioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. D'altro canto, in sostanza, le osservazioni della CISA non contestavano le conclusioni della Commissione in tali considerando.

(129) In assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 237 a 240 del regolamento provvisorio.

([14]) Relazione dell'organo d'appello, *United States — Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan*, WT/DS184/AB/R, adottata il 24 luglio 2001, punti 204-207.

([15]) *Ibidem*, punto 204.

4.3.2. *Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi*

(130) La CISA ha affermato che la Commissione non ha effettuato una valutazione accurata e obiettiva delle tendenze dei prezzi nei considerando da 241 a 250 del regolamento provvisorio. La CISA ha sostenuto che i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati nel periodo in esame, riducendo così il potenziale di undercutting dei prezzi.

(131) La CISA ha affermato altresì che la Commissione ha attribuito in modo semplicistico la contrazione e la depressione dei prezzi alle importazioni cinesi, anziché considerare l'aumento dei costi di produzione come un fattore rilevante.

(132) La tabella 4 del regolamento provvisorio in effetti mostrava che i prezzi cinesi sono aumentati del 36 % nel periodo in esame. Come indicato nella tabella 8 del regolamento provvisorio tuttavia il costo di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un aumento anche superiore nel corso di tale periodo, pari al 64 %. Dunque la conclusione della CISA secondo cui l'aumento del prezzo delle importazioni cinesi riduceva il potenziale in termini di contrazione o di undercutting dei prezzi era di fatto errata. La CISA stessa ha riconosciuto che l'undercutting dei prezzi è stato riscontrato nel periodo dell'inchiesta, quando i prezzi cinesi erano superiori rispetto al 2020 o al 2021, a sostegno delle conclusioni della Commissione al riguardo.

(133) Al considerando 277 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato che i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione sono rimasti al di sotto dei costi medi di produzione in tutti gli anni del periodo in esame tranne il 2022, il che potrebbe essere attribuito alla contrazione e alla depressione dei prezzi in vari anni del periodo in esame, compreso il periodo dell'inchiesta.

(134) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra in quanto prive di fondamento e ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 241 a 250 del regolamento provvisorio.

4.4. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.4.1. *Osservazioni generali*

(135) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 251 a 254 del regolamento provvisorio.

4.4.2. *Indicatori macroeconomici*

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(136) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Trivium ha messo in dubbio l'esattezza delle conclusioni della Commissione sulle capacità produttive disponibili nell'Unione. In particolare ritiene probabile che i dati sulla capacità siano teorici, in quanto il conseguimento di tale produzione richiederebbe ulteriori fattori produttivi dal settore siderurgico a monte e l'avvio di linee di produzione inattive.

(137) Trivium ha anche aggiunto che uno dei produttori dell'Unione non inseriti nel campione, Liberty Liege Dudelange («Liberty»), ha cessato la produzione nel suo stabilimento di Liegi (Belgio), mentre un altro stabilimento di Acciaierie d'Italia a Genova («Acciaierie») non è pienamente operativo da diversi anni a causa di difficoltà finanziarie.

(138) Infine Trivium ha sottolineato che la capacità degli impianti del Regno Unito («Regno Unito») non dovrebbe essere conteggiata ai fini della capacità dell'Unione poiché il Regno Unito non è uno Stato membro dal 2021, e ha rilevato che uno dei produttori dell'Unione ha subito un'interruzione nella linea di produzione per gli acciai cromati per elettrolisi. Poiché gli acciai cromati per elettrolisi e i prodotti stagnati sono spesso utilizzati nelle stesse applicazioni (in particolare la produzione di lattine per alimenti), ciò ha determinato un aumento della domanda di prodotti stagnati nell'Unione.

(139) EUROFER ha contestato gli argomenti presentati da Trivium, fornendo esempi di dichiarazioni pubbliche di Liberty del 2024 ([16]), secondo cui Liberty sta conducendo una revisione delle sue attività a scopo di ristrutturazione o di potenziale cessione dei suoi impianti, a dimostrazione del fatto che le capacità inattive potrebbero tornare a essere disponibili. EUROFER ha aggiunto che, anche se non fosse così e gli impianti fossero completamente chiusi, ciò non avrebbe un impatto significativo a breve termine sulla disponibilità dell'approvvigionamento, in quanto Liberty rappresenta solo una quota esigua della capacità totale dell'Unione.

(140) EUROFER ha presentato argomentazioni analoghe riguardanti lo stabilimento di Acciaierie a Genova, facendo riferimento a comunicati stampa che indicano che era ancora in produzione nel 2023 ([17]).

(141) La Commissione ha ricordato in proposito che l'inchiesta riguarda solo l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e che il Regno Unito è un paese terzo. Analogamente, la presente inchiesta riguarda solo il prodotto oggetto dell'inchiesta quale definito al punto 2 dell'avviso di apertura ([18]). I dati relativi alla capacità dunque non comprendono le capacità riscontrate nel Regno Unito, né le capacità dell'Unione relative alla produzione di acciai cromati per elettrolisi.

(142) La Commissione ha inoltre ricordato che i dati relativi alla capacità di cui alla tabella 5 del regolamento provvisorio sono stati forniti dai produttori dell'Unione stessi; nello specifico, la risposta al questionario relativo ai macroindicatori, che è stata verificata dalla Commissione nella fase definitiva dell'inchiesta.

(143) I dati relativi alla capacità provengono quindi da dati verificati e non sono stati presentati elementi di prova tali da mettere in dubbio l'esattezza di tali dati.

(144) La Commissione ha confermato che ai dati sulla capacità totale è stata aggiunta anche una quota adeguata della capacità di Liberty e Acciaierie d'Italia. Il fatto che queste società abbiano ridotto o tagliato la produzione durante il periodo in esame non significa che tale capacità non esista. A quanto consta alla Commissione, e come sottolineato da EUROFER, le linee di produzione non sono state smantellate e potrebbero, in linea di principio, essere riavviate in caso di miglioramento delle condizioni di mercato ([19]). Esse dovrebbero pertanto essere conteggiate ai fini della capacità produttiva totale dell'Unione.

(145) La capacità produttiva di queste due società inoltre ammonta complessivamente a [250-350] mila tonnellate all'anno. Pertanto, anche se non fossero conteggiate ai fini della capacità totale dell'Unione ciò non modificherebbe sostanzialmente la conclusione della Commissione di cui al considerando 383 del regolamento provvisorio, contestata da Trivium. In particolare, anche con tale riduzione, la capacità produttiva totale dell'Unione continuerebbe a superare la domanda totale dell'Unione di [650-750] mila tonnellate anche nel 2020, quando si è registrata la domanda più elevata, senza evidenziare alcun rischio di carenza di offerta.

(146) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni sollevate da Trivium in quanto infondate e ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 255 a 257 del regolamento provvisorio.

(147) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha asserito che la Commissione non ha operato una distinzione tra capacità nominale e utilizzo effettivo degli impianti, o prontezza operativa, fornendo un quadro fuorviante in relazione alla disponibilità dell'approvvigionamento nell'Unione. La CISA ha sottolineato che Liberty ha pubblicamente riconosciuto la necessità di ristrutturare o effettuare cessioni, mentre le operazioni di Acciaierie sono state ostacolate da difficoltà finanziarie di lunga data. L'effettivo ripristino della produzione presso tali impianti richiederebbe pertanto interventi sostanziali in termini di capitale, tempo e processi normativi, che limitano la disponibilità reale di capacità produttiva nell'Unione.

([16]) Cfr.: https://libertysteelgroup.com/liberty-triggers-strategic-review-of-western-european-downstream-businesses/ (ultima consultazione 10 marzo 2025).

([17]) Cfr.: https://www.steelradar.com/en/haber/acciaierie-ditalia-produced-3-million-steels-in-2023/ (ultima consultazione 10 marzo 2025).

([18]) GU C, C/2024/3112, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3112/oj.

([19]) Pubblicazioni più recenti suggeriscono che Acciaierie prevede di aumentare la produzione nel 2025, cfr.https://eurometal.net/acciaierie-ditalia-to-increase-taranto-production-this-year/ (ultima consultazione 10 marzo 2025).

(148) La Commissione non ha mai affermato che tali capacità sono immediatamente disponibili per la produzione. Al contrario, come già indicato al considerando 144, pur non producendo attualmente prodotti stagnati, tali impianti potrebbero in linea di principio essere riavviati se le condizioni del mercato migliorassero, anche se tale processo potrebbe richiedere un po' di tempo.

(149) Inoltre, come già rilevato dalla Commissione al considerando 145, anche senza prendere in considerazione gli impianti di Liberty e di Acciaierie la capacità produttiva totale dell'Unione continuerebbe a superare la domanda totale dell'Unione di [650-750] mila tonnellate anche nel 2020, quando si è registrata la domanda più elevata, senza evidenziare alcun rischio di carenza di offerta.

(150) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CISA.

4.4.2.2. Quantità delle vendite e quota di mercato

(151) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Steelforce ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha evidenziato un leggero aumento tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta, il che indica un livellamento della tendenza e suggerisce che il calo della quota di mercato osservato nel periodo in esame non è destinato a continuare in futuro. Steelforce ha affermato che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui un'ulteriore erosione futura di minore entità nel mercato dell'industria dell'Unione dovrebbe giustificare un intervento.

(152) Il periodo dell'inchiesta si sovrapponeva ampiamente al 2023, essendo compreso tra il 1º aprile 2023 e il 31 marzo 2024. L'argomento del livellamento del calo della quota di mercato è dunque fuorviante e non può essere semplicemente estrapolato al futuro. Per la sua analisi, la Commissione ha preso in considerazione l'intero periodo in esame, che ha registrato un calo significativo della quota di mercato del 14 %, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate del 125 % nello stesso periodo. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(153) In assenza di ulteriori osservazioni, sono confermati i considerando da 258 a 260 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3. Crescita

(154) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 261 a 267 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

(155) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 268 a 271 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(156) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando 272 e 273 del regolamento provvisorio.

4.4.3. *Indicatori microeconomici*

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(157) Alla luce del rigetto delle argomentazioni della CISA sulla contrazione e la depressione dei prezzi di cui ai considerando da 131 a 134 e in assenza di altre osservazioni, sono confermati i considerando da 274 a 279 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2. Costo del lavoro

(158) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando 280 e 281 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3. Scorte

(159) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 282 a 284 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(160) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 285 a 292 del regolamento provvisorio.

4.5. **Conclusioni sul pregiudizio**

(161) Steelforce ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio. Steelforce ha sottolineato che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta significativa, pari a circa il 70 %, più del doppio della quota di mercato delle importazioni cinesi durante tutto il periodo in esame. Steelforce ha affermato che, in tale prospettiva, una riduzione dal 78 % al 67 % della quota di mercato (ossia di 11 punti percentuali) non può essere considerata «rilevante» in quanto non comporta un deterioramento significativo delle forze di mercato esistenti.

(162) Steelforce ha inoltre precisato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, non è sufficiente che la Commissione accerti un pregiudizio per l'industria dell'Unione, ma piuttosto che tale pregiudizio deve essere «notevole».

(163) La Commissione ha ricordato a tale riguardo che, pur prevedendo effettivamente che la Commissione accerti l'esistenza di un pregiudizio notevole, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base non specifica quando e come si dovrebbe ritenere che sia soddisfatto il livello di pregiudizio «notevole», lasciandolo alla discrezionalità della Commissione.

(164) In quest'ottica la Commissione ha ricordato che è possibile stabilire un pregiudizio notevole anche se l'industria dell'Unione detiene la quota maggiore del mercato dell'Unione, mentre, come espressamente stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, un singolo indicatore di pregiudizio non costituirà necessariamente una base di giudizio determinante. La Commissione ha effettivamente considerato le quote di mercato insieme a tutti gli altri indicatori di pregiudizio e agli sviluppi del mercato e ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Infine, un calo di 11 punti percentuali della quota di mercato dell'industria dell'Unione è considerato sostanziale dalla Commissione.

(165) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di Steelforce e ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 293 a 305, secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(166) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha affermato che la Commissione non ha analizzato nella sostanza se la perdita di 11 punti percentuali di quota di mercato dell'industria dell'Unione rispecchiasse il tipo di deterioramento significativo richiesto a norma del regolamento di base. Secondo la CISA tale analisi avrebbe dovuto considerare la proporzionalità nel mercato dei prodotti stagnati, che sarebbe in calo e soggetta a cambiamenti strutturali.

(167) La Commissione ha rilevato che le affermazioni della CISA sembravano ignorare la maggior parte dell'analisi effettuata dalla Commissione. Come indicato al considerando 164, la Commissione considerava sostanziale un calo di 11 punti percentuali della quota di mercato. L'evoluzione delle quote di mercato nel contesto dell'evoluzione di altri indicatori, quali la domanda, e di altre forze di mercato, è stata ampiamente analizzata, in particolare nei considerando da 258 a 267, da 295 a 297, 300, 303, da 308 a 320, da 330 a 336 e da 350 a 355 del regolamento provvisorio e ulteriormente approfondita alla luce delle osservazioni delle parti, tra l'altro, nei considerando 170 e da 176 a 182 che seguono. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della CISA in quanto infondate.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(168) La CISA ha sostenuto che la conclusione della Commissione secondo cui le importazioni oggetto di dumping erano la causa del pregiudizio era sbagliata. In particolare la CISA ha affermato che l'aumento delle importazioni non è stato adeguatamente contestualizzato alla luce dei periodi di restrizioni degli scambi e di aumento della domanda durante la pandemia di COVID-19. La CISA ha asserito che l'aumento dei volumi delle importazioni di cui ai considerando da 237 a 239 del regolamento provvisorio costituiva una correzione prevedibile a seguito di un periodo di restrizioni degli scambi e di aumento della domanda.

(169) La CISA ha inoltre ribadito le sue osservazioni in merito ai prezzi delle importazioni cinesi, indicando che sono anch'essi aumentati durante il periodo in esame, senza presentare ulteriori argomentazioni o elementi di prova di come ciò invaliderebbe le conclusioni della Commissione sul nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(170) Le affermazioni della CISA di cui al precedente considerando 168 tuttavia sono manifestamente false. La Commissione ha tenuto conto delle condizioni di mercato prevalenti durante il periodo in esame e ha contestualizzato l'evoluzione dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato in tali condizioni, in particolare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento ([20]) e gli effetti della pandemia di COVID-19 sull'evoluzione della domanda ([21]). La posizione della CISA sull'interazione di tali fattori non differiva sostanzialmente dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione.

(171) Analogamente, la Commissione ha sottolineato che l'evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi e la loro interazione con il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sono già state analizzate ai considerando da 241 a 250 e da 319 a 320 del regolamento provvisorio.

(172) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della CISA e ha mantenuto le proprie conclusioni di cui ai considerando da 307 a 320 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. *Consumo*

(173) Steelforce ha sostenuto che il calo della produzione registrato dall'industria dell'Unione è almeno in parte una conseguenza della contrazione della domanda, sia a livello mondiale che nell'Unione. Come indicato dalla Commissione nella tabella 2 del regolamento provvisorio, la domanda nell'Unione è diminuita del 25 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. La contrazione della domanda a livello mondiale è ulteriormente evidenziata dal fatto che anche il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione è diminuito del 24 % nello stesso periodo. Il calo della produzione non può pertanto essere imputato alle importazioni dalla Cina.

(174) La CISA ha affermato sommariamente che l'analisi del nesso di causalità dovrebbe tenere conto dell'impatto del calo della domanda sui volumi di vendita e sugli adeguamenti dei prezzi.

(175) Per quanto riguarda l'argomentazione di Steelforce, la Commissione ha sottolineato che tale fattore è stato effettivamente preso in considerazione. La Commissione ha riconosciuto che l'industria dell'Unione avrebbe dovuto perdere determinati volumi di vendita e di produzione nel mercato in contrazione ([22]). Come indicato, tra l'altro, al considerando 327 del regolamento provvisorio, il calo del 36 % dei volumi di vendita nell'Unione registrato dall'industria dell'Unione è stato quasi il 50 % in più rispetto alla contrazione del consumo dell'Unione durante il periodo in esame.

(176) Allo stesso tempo, anche con la contrazione del mercato, i volumi delle importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare. Ci si aspetterebbe che, in un mercato in contrazione, tutti i volumi siano diminuiti più o meno allo stesso modo. I produttori cinesi non solo hanno aumentato i loro volumi di esportazione, ma hanno anche guadagnato quote di mercato, a scapito dei produttori dell'Unione (cfr. considerando 263 e 264 del regolamento provvisorio).

([20]) Cfr., tra l'altro, i considerando 265, 266 e 311 del regolamento provvisorio.
([21]) Cfr., tra l'altro, i considerando 235, 300 e 323 del regolamento provvisorio.
([22]) Cfr. considerando 329 del regolamento provvisorio.

(177) La Commissione ha ricordato che tali volumi crescenti entravano nell'Unione anche a prezzi di dumping, che nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, provocandone la compressione.

(178) Come già sottolineato dalla Commissione al considerando 320 del regolamento provvisorio, a causa del loro volume e della quota di mercato rispetto alle importazioni da altri paesi terzi, le importazioni cinesi hanno chiaramente esercitato la maggiore influenza sulla politica dei prezzi sul mercato.

(179) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Steelforce e della CISA e ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 323 a 329 del regolamento provvisorio.

5.2.2. *Importazioni da paesi terzi*

(180) La CISA ha affermato nuovamente che la Commissione non ha valutato se le importazioni da paesi terzi abbiano contribuito alla concorrenza sui prezzi e agli spostamenti della quota di mercato, in particolare dal momento che la Commissione ha riconosciuto, al considerando 330 del regolamento provvisorio, che le importazioni da altre fonti, come la Corea e la Turchia, sono entrate nell'Unione, ma non ha valutato se tali importazioni abbiano contribuito alla concorrenza sui prezzi e agli spostamenti della quota di mercato.

(181) Come indicato al considerando 333 del regolamento provvisorio tuttavia il volume delle importazioni e la quota di mercato da altri paesi terzi, tra cui la Corea e la Turchia, erano modesti e sono notevolmente diminuiti nel periodo in esame e non avrebbero quindi potuto esercitare un impatto significativo sull'industria dell'Unione. L'argomentazione della CISA era pertanto infondata.

(182) In assenza di osservazioni contrarie significative, la Commissione ha mantenuto le proprie conclusioni di cui ai considerando da 330 a 336 del regolamento provvisorio.

5.2.3. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

(183) La CISA ha affermato nuovamente che la Commissione non ha valutato adeguatamente in che modo il calo delle esportazioni abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(184) La CISA non ha fornito argomentazioni né spiegazioni sul motivo per cui fosse di tale parere. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento.

(185) In assenza di osservazioni contrarie significative, la Commissione ha pertanto mantenuto le proprie conclusioni di cui ai considerando da 337 a 342 del regolamento provvisorio.

5.2.4. *Costo di produzione e investimenti*

(186) La CISA ha affermato nuovamente che la Commissione non ha valutato adeguatamente in che modo l'aumento dei costi di produzione abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La CISA non ha fornito argomentazioni né spiegazioni sul motivo per cui fosse di tale parere. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CISA in quanto priva di fondamento.

(187) Allo stesso modo, MPE ha suggerito che l'aumento dei costi di produzione è strettamente correlato ai risultati dell'industria dell'Unione sul mercato interno e su quello di esportazione. MPE ha suggerito che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che l'aumento dei costi di produzione non è il motivo del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(188) Steelforce invece ha mantenuto la sua posizione secondo cui l'aumento degli investimenti era la causa principale del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, sostenendo specificamente che l'analisi della Commissione di cui ai considerando 291, 346 e 347 del regolamento provvisorio non è adeguata a tale riguardo.

(189) Steelforce ha affermato che lo scopo degli investimenti è irrilevante nella misura in cui esercitano chiaramente un impatto sulla situazione finanziaria dei produttori dell'Unione.

(190) EUROFER ha risposto a tali argomentazioni, sostenendo che gli investimenti per la manutenzione sono un passo necessario per qualsiasi impresa e che gli investimenti per conseguire gli obiettivi ambientali sono richiesti dalla legislazione dell'Unione. Tutt'al più, quest'ultimo aspetto spiega perché gli investimenti siano stati comunque effettuati in un contesto di mercato difficile. EUROFER ha inoltre sostenuto che i costi associati agli investimenti ambientali non dovrebbero essere considerati un fattore che invalida il nesso di causalità, in quanto la Commissione tiene conto anche dei futuri costi di conformità ambientale nei suoi calcoli del margine di pregiudizio.

(191) Per quanto riguarda le argomentazioni sollevate da MPE, la Commissione ha rilevato di aver effettivamente tenuto conto dell'aumento dei costi di produzione e della sua interazione con altri fattori nella sua analisi del pregiudizio e del nesso di causalità ([23]). MPE non ha dimostrato il motivo per cui una parte della sua analisi sarebbe stata viziata e come l'evoluzione di altri indicatori possa invece essere attribuita all'aumento dei costi di produzione. A titolo di esempio, se i costi di produzione fossero il principale fattore di previsione dei risultati dell'industria dell'Unione, come suggerito da MPE, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di conseguire una redditività nel 2022, l'anno con il secondo maggior costo di produzione nell'intero periodo in esame, registrando perdite in tutti gli altri anni.

(192) Per quanto riguarda le argomentazioni relative all'aumento degli investimenti, la Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 291 del regolamento provvisorio, la quasi totalità di tale aumento degli investimenti è attribuibile a un solo produttore dell'Unione a causa della manutenzione periodica di uno dei suoi altiforni, mentre il resto degli investimenti è stato effettuato quasi esclusivamente per la conformità ambientale. Altri investimenti, in particolare degli altri due produttori, sono rimasti sostanzialmente invariati durante il periodo in esame.

(193) Poiché la manutenzione degli attivi essenziali descritta sopra è fondamentale affinché un'impresa continui a svolgere un'attività significativa, mentre i costi di conformità ambientale sono determinati dalla legislazione, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui tale aumento degli investimenti non può essere considerato un pregiudizio autoinflitto. Non si tratta di una decisione commerciale che potrebbe essere ragionevolmente rinviata. Il fatto che, come sottolineato da EUROFER, tali investimenti siano stati effettuati in un contesto di mercato difficile depone ulteriormente a favore di tale conclusione.

(194) La Commissione ha comunque simulato i dati sulla redditività eliminando dai costi aggregati dell'industria dell'Unione a) gli investimenti effettuati dal produttore con la quota più elevata di investimenti e b) tutti gli investimenti da parte di tutti e tre i produttori dell'Unione inseriti nel campione. In entrambi gli scenari l'andamento della redditività rimane invariato e l'industria dell'Unione ha continuato a registrare perdite nel 2020, nel 2021, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta.

(195) Ciò ha dimostrato che gli investimenti effettuati non sono stati il motivo principale del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione: anche se non fossero stati effettuati investimenti nel periodo in esame, la situazione della redditività dell'industria dell'Unione non sarebbe cambiata sostanzialmente.

(196) Sulla base di quanto precede e a seguito dell'ulteriore analisi dell'impatto degli investimenti sulla redditività dell'industria dell'Unione di cui sopra, la Commissione ha mantenuto la sua conclusione secondo cui né l'aumento dei costi di produzione né gli investimenti erano la causa principale del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.5. *Contratti a lungo termine tra produttori e utilizzatori dell'Unione*

(197) Steelforce ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione è stato autoinflitto dalla loro decisione commerciale di continuare a basarsi su contratti a lungo termine con i loro clienti, gli utilizzatori di prodotti stagnati. Secondo Steelforce la Commissione non ha spiegato nel regolamento provvisorio il motivo per cui tale pratica non poteva essere modificata, dato che gli utilizzatori non sono contrari all'acquisto di latta in vendita a pronti da produttori non dell'Unione.

(198) In risposta, EUROFER ha ribadito che i contratti a lungo termine sono uno standard di mercato, forzato dal basso lungo la catena di approvvigionamento dai supermercati, al fine di garantire la prevedibilità dei prezzi, e che gli esportatori cinesi traevano vantaggio da questa realtà applicando prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione attraverso vendite a pronti e acquisendo quindi, in ultima analisi, quote di mercato.

(199) Steelforce ha risposto a tali controargomentazioni, ribadendo che il motivo per cui i produttori dell'Unione non passavano alle vendite a pronti (dato che i produttori di paesi terzi possono chiaramente collaborare con gli utilizzatori su tali contratti) era una loro decisione commerciale.

([23]) Cfr. tra l'altro i considerando 248, 249, 298 e 371, nonché l'intera sezione 5.2.4 del regolamento provvisorio.

(200) La Commissione ha ricordato di avere di fatto spiegato il motivo per cui lo standard dei contratti annuali all'interno delle catene di approvvigionamento dell'Unione non può essere modificato unilateralmente dai produttori dell'Unione. Come spiegato al considerando 322 del regolamento provvisorio e ribadito da EUROFER nella sua replica, i principali dettaglianti (supermercati) dell'Unione chiedono prezzi negoziati annualmente ai loro fornitori di alimenti in scatola, che a loro volta chiedono lo stesso ai fornitori di lattine, che a loro volta chiedono lo stesso ai produttori dell'Unione di prodotti stagnati.

(201) Non sono stati presentati nuovi elementi di prova che evidenzino errori nelle conclusioni della Commissione a tale proposito. Tenendo conto di quanto precede e considerando che la Commissione dispone di elementi di prova contenuti nel fascicolo che dimostrano che i contratti annuali con i produttori dell'Unione sono uno standard di mercato, mentre gli esportatori cinesi ricevono solitamente ordini a pronti, la Commissione ha mantenuto le proprie conclusioni di cui ai considerando 321, 322, 348 e 349 del regolamento provvisorio.

(202) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA e Steelforce hanno contestato le conclusioni della Commissione sulla pertinenza dei contratti annuali nell'analisi del nesso di causalità.

(203) Steelforce ha affermato che, anche se l'uso di contratti annuali con i produttori dell'Unione è uno standard di mercato, né la Commissione né altre parti interessate sono riuscite a spiegare per quale motivo l'industria dell'Unione sarebbe tenuta a stipulare contratti annuali, mentre gli utilizzatori accettano chiaramente di collaborare con i produttori cinesi sul mercato a pronti.

(204) La CISA, d'altro canto, ha sottolineato il fatto che l'aumento dei costi di produzione dell'industria dell'Unione non poteva essere compensato dall'aumento dei prezzi. La CISA ha affermato che non sono state le importazioni cinesi a provocare la contrazione dei prezzi che ha arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, ma piuttosto il suo posizionamento strutturale all'interno della catena di approvvigionamento. Il fatto che le industrie a valle spingessero l'industria dell'Unione a vendere sulla base di contratti annuali lasciava poco margine per i necessari adeguamenti dei prezzi.

(205) Come già spiegato dalla Commissione al considerando 322 del regolamento provvisorio e al considerando 200 di cui sopra, i contratti annuali rappresentano un'aspettativa generale del mercato sostenuta dalle imprese a valle, a partire dai supermercati e proseguendo verso l'alto nella catena del valore. I grandi dettaglianti vogliono che i prezzi siano prevedibili durante tutto l'anno. Allo stesso tempo, le attività dei fornitori di alimenti in scatola dipendono in larga misura dalla tempistica e dai volumi dei raccolti annuali. Per la natura stessa della loro attività quindi i fornitori di alimenti in scatola hanno bisogno di prevedibilità in termini di volumi e di tempi di consegna delle lattine vuote di cui hanno bisogno in un determinato anno, per essere in grado di inscatolare gli alimenti in tempo utile dopo il raccolto. Ciò si traduce anche nella necessità per i produttori di lattine di un approvvigionamento altrettanto prevedibile di prodotti stagnati per produrre tali lattine in tempo utile. Tale specificità del mercato favorisce la prevedibilità delle consegne, ancorando la maggior parte degli ordini alle catene di approvvigionamento locali con tempi di consegna più brevi, meno soggette a perturbazioni. Ciò si traduce naturalmente in una pressione generale del mercato affinché i produttori dell'Unione accettino contratti annuali con la maggior parte dei loro clienti che producono lattine per alimenti.

(206) Con gran parte dell'approvvigionamento così garantito in termini di volumi e prezzi, i produttori di lattine per alimenti possono scegliere anche di acquistare determinati volumi di prodotti stagnati a prezzi più bassi dalla Cina e da altri paesi terzi sul mercato a pronti. La particolare natura delle esigenze delle imprese a valle e il loro comportamento economico razionale all'interno della catena del valore quindi spiegano per quale motivo il mercato preferisce i contratti annuali con i produttori dell'Unione, ma tollera le vendite a pronti dalla Cina.

(207) La Commissione ha inoltre rilevato che l'argomentazione di Steelforce implicava che i produttori dell'Unione per qualche motivo scelgono di accettare condizioni commerciali che li costringono a operare in perdita. La Commissione non ha capito, né Steelforce ha spiegato, per quale motivo i produttori dell'Unione, in quanto operatori economici razionali, deciderebbero di condurre la propria attività in questo modo.

(208) Per quanto riguarda l'argomentazione della CISA, anche se fosse accettata, la Commissione ha sottolineato che la mancanza di redditività è solo uno degli elementi dell'analisi del nesso di causalità. Come indicato ai considerando da 350 a 354 del regolamento provvisorio, la conclusione sul nesso di causalità si basa sulla perdita di quota di mercato, sull'undercutting dei prezzi, sulla contrazione dei prezzi e sulla depressione dei prezzi.

(209) In effetti, come è stato dimostrato, i produttori dell'Unione hanno perso quote di mercato a favore delle importazioni cinesi, vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, causando una contrazione e una depressione dei prezzi in quasi tutti gli anni del periodo in esame.

(210) Infine il posizionamento strutturale dell'industria dell'Unione all'interno della catena di approvvigionamento non costituirebbe di per sé un problema. Se non fosse per i crescenti volumi di importazioni cinesi a prezzi di dumping, l'industria dell'Unione sarebbe in grado di negoziare condizioni migliori nei suoi contratti. Come risulta dalle tabelle 3 e 4 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Cina sono aumentate in termini di volume e di quota di mercato nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, mentre i prezzi sono diminuiti nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. Per competere con tali importazioni a prezzi sleali e rimanere sul mercato, l'industria dell'Unione ha dovuto accettare condizioni inferiori.

(211) Come spiegato, tra l'altro, nei considerando da 274 a 279 del regolamento provvisorio, tali importazioni hanno causato una compressione dei prezzi dell'industria dell'Unione, costringendola quindi a vendere in perdita. Ciò risulta evidente dal fatto che l'industria dell'Unione, dopo essere stata in grado di vendere al di sopra dei costi di produzione nel 2022, ha ridotto i prezzi nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, anche quando i costi di produzione hanno continuato ad aumentare nel 2023 (tabella 8 del regolamento provvisorio).

(212) L'argomento della CISA è stato pertanto respinto in quanto infondato.

5.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(213) Come spiegato nelle sezioni 5.1 e 5.2, la Commissione ha analizzato tutte le osservazioni formulate dalle parti interessate in merito all'analisi del nesso di causalità effettuata dalla Commissione a norma del regolamento provvisorio. Non sono stati presentati nuovi elementi di prova o argomenti tali da giustificare un annullamento delle conclusioni della Commissione al riguardo.

(214) La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 350 a 354 del regolamento provvisorio e ha mantenuto le proprie conclusioni secondo cui le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

(215) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha contestato le risultanze della Commissione sul nesso di causalità, in particolare le conclusioni della Commissione sul calo dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione e sull'impatto dell'aumento degli investimenti. La CISA ha sostenuto che, sebbene le importazioni dalla Cina possano aver esercitato un certo grado di pressione concorrenziale, gli elementi di prova disponibili non consentono di concludere che esse costituivano la causa predominante o sostanziale del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(216) Poiché la CISA non ha fornito nuovi elementi di prova né argomenti a sostegno di tale conclusione, la Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento e ha mantenuto la sua conclusione di cui al considerando 214.

6. LIVELLO DELLE MISURE

(217) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 355 del regolamento provvisorio.

6.1. Margine di pregiudizio

(218) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 356 a 361 del regolamento provvisorio.

(219) I margini di pregiudizio sono stati ricalcolati tenendo conto dei dazi da pagare. Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. i considerando da 220 a 227 del regolamento provvisorio).

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)
Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd	13,1	46,2
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.	46,7	62,4
Altre società che hanno collaborato, non inserite nel campione	24,5	52,0
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	62,3	71,7

6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione

(220) Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(221) Anche con i margini rivisti tuttavia i margini adeguati per eliminare il pregiudizio sono rimasti superiori ai margini di dumping. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario affrontare questo aspetto.

6.3. Conclusioni sul livello delle misure

(222) In base alla valutazione di cui sopra, è opportuno fissare i dazi antidumping definitivi come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)
Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd	13,1
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.	46,7
Altre società che hanno collaborato, non inserite nel campione	24,5
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	62,3

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(223) Nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio, diverse parti interessate hanno contestato le conclusioni della Commissione sull'interesse dell'Unione.

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(224) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, Steelforce ha affermato che i dazi antidumping comporteranno la chiusura di impianti di produzione di lattine nell'Unione. Ciò distruggerebbe il principale mercato dei produttori dell'Unione, il che significa che i dazi antidumping sono contrari all'interesse della stessa industria dell'Unione.

(225) Tale argomentazione si basa sul presupposto che l'impatto dei dazi sugli utilizzatori sarebbe dannoso in misura tale da portare al collasso della produzione di lattine nell'Unione. Come si evince tuttavia dall'analisi di cui alla sezione 7.3, non è stato dimostrato che tale scenario possa concretizzarsi.

(226) Tenendo conto di quanto sopra, e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.

7.2. **Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali**

(227) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Steelforce ha affermato che la Commissione ha sbagliato la valutazione dell'interesse degli importatori. La Commissione ha concluso che le importazioni di prodotti stagnati rappresentavano una quota minore del fatturato del gruppo Steelforce, mentre l'entità che ha risposto al questionario era Steelforce Packaging BV, un'entità distinta, che sarebbe colpita molto più duramente.

(228) La Commissione ha chiarito che Steelforce Packaging BV è effettivamente una singola società all'interno del gruppo Steelforce, mentre le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 373 e 374 del regolamento provvisorio riguardavano l'intero gruppo Steelforce.

(229) Ciò non inficia tuttavia le conclusioni raggiunte in tali considerando. I questionari della Commissione richiedevano dati (in particolare sul fatturato e sulla redditività) al livello delle operazioni totali nell'Unione, proprio per ottenere un quadro accurato di come sarebbe stata influenzata la posizione generale di un importatore nell'Unione.

(230) Alla luce di quanto sopra e considerando che nessun altro importatore o operatore commerciale si è manifestato per opporsi ai dazi, la Commissione ha confermato la sua conclusione secondo cui è improbabile che i dazi abbiano un effetto negativo significativo sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali nell'Unione.

(231) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Steelforce ha sostenuto che, se la Commissione intendeva trarre conclusioni sul modo in cui i dazi antidumping potrebbero incidere sugli importatori sulla base dei dati raccolti presso Steelforce, tali conclusioni dovrebbero essere tratte sulla base del totale delle attività nell'Unione di Steelforce Packaging BV, l'entità all'interno del gruppo Steelforce che importa prodotti stagnati, e non dell'intero gruppo Steelforce.

(232) Analogamente, la CISA ha affermato che la Commissione non dovrebbe valutare l'impatto dei dazi a livello di gruppo, ma piuttosto a livello di entità.

(233) La Commissione tuttavia non ha tratto conclusioni in merito all'impatto dei dazi sugli altri importatori basandosi sui dati raccolti presso Steelforce. Le conclusioni di cui ai considerando da 371 a 374 del regolamento provvisorio e ai considerando da 227 a 230 di cui sopra invece riguardavano solo Steelforce. Da tale analisi, che in effetti ha considerato i risultati di Steelforce nella sua totalità, presentati nella sua risposta al questionario, non è emerso che la società sarà influenzata in misura significativa dai dazi.

(234) A tale proposito, la Commissione non ha trovato un motivo valido per riesaminare il suo approccio e prendere in considerazione unicamente i risultati di Steelforce Packaging BV. Come chiarito nella risposta al questionario e negli elementi di prova raccolti durante la verifica in loco, diverse entità del gruppo Steelforce nell'Unione partecipavano in una certa misura all'importazione e alla rivendita di prodotti stagnati e i dati pertinenti erano consolidati a livello di gruppo. Isolare un'unica società dal gruppo per valutare l'impatto esclusivamente su di essa sarebbe contrario ai fatti accertati dall'inchiesta.

(235) Per quanto riguarda gli importatori in generale, come spiegato al considerando 375 del regolamento provvisorio e al considerando 231 di cui sopra, la Commissione ha potuto solo concludere che i dazi non avrebbero un impatto significativo su di loro, in quanto nessun altro importatore, tranne Steelforce, si è manifestato per opporsi ai dazi, né sono stati presentati argomenti sul modo in cui il ripristino della parità di condizioni inciderebbe negativamente sulla posizione concorrenziale di un importatore.

7.3. **Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori**

7.3.1. *Argomentazioni sulla disponibilità e sull'affidabilità dell'approvvigionamento*

(236) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Steelforce e MPE hanno ribadito le loro argomentazioni secondo cui l'industria dell'Unione non è una fonte di approvvigionamento affidabile, poiché gli utilizzatori spesso subiscono ritardi nelle consegne dai produttori dell'Unione. Steelforce ha fatto riferimento a messaggi di posta elettronica forniti in una precedente comunicazione, che indicavano casi di notevoli ritardi nelle consegne dei produttori dell'Unione e ha osservato che Massilly ha sostenuto che i produttori di latta dell'Unione hanno una capacità limitata e una politica di previsione molto rigorosa che vieta qualsiasi deviazione in termini di volumi e aumenti dei prezzi. MPE ha fornito diversi messaggi di posta elettronica dei propri membri a titolo di prova. MPE ha inoltre ribadito che i dazi comporteranno un'offerta insufficiente di prodotti stagnati nell'Unione. La CISA ha sostenuto tali osservazioni.

(237) Steelforce ha inoltre sostenuto che l'industria a valle dipende dalle importazioni dalla Cina per mantenere il proprio programma di produzione. MPE ha affermato che non sarebbe fattibile per l'industria degli imballaggi a valle tornare a rifornirsi da altri paesi terzi, poiché la Cina è di gran lunga la principale fonte di approvvigionamento oltre all'industria dell'Unione.

(238) EUROFER ha risposto a tali argomentazioni sostenendo che [8-13] milioni di tonnellate di capacità operativa globale, esclusa la capacità nell'Unione e in Cina, potrebbero essere dirette verso il mercato dell'Unione.

(239) Steelforce ha sostenuto che tale capacità non teneva conto della domanda nei paesi terzi o dei rispettivi partner commerciali e non poteva pertanto essere dirottata verso l'Unione.

(240) MPE ha inoltre sostenuto che l'effetto combinato delle misure di salvaguardia e delle misure antidumping causerà notevoli problemi all'industria degli imballaggi in metallo dell'Unione, in termini di disponibilità delle forniture e di aumento dei costi di produzione.

(241) Lo scopo delle misure antidumping non è quello di bloccare le importazioni dal paese interessato, ma di garantire che esse entrino nel mercato dell'Unione a prezzi equi. È attraverso tale prisma che deve essere valutato l'impatto dei dazi sugli utilizzatori.

(242) La Commissione non ha pertanto potuto accogliere le argomentazioni secondo cui l'istituzione di dazi determinerebbe una carenza di offerta nell'Unione. Inoltre, come già descritto al considerando 383 del regolamento provvisorio (e ulteriormente discusso sopra, al considerando 145), anche nello scenario estremamente improbabile della scomparsa di tutte le importazioni nell'Unione, la capacità presente nell'Unione è sufficiente per soddisfare la domanda totale dell'Unione. Esistono anche varie altre fonti di approvvigionamento da paesi terzi.

(243) MPE ha dimostrato che alcuni dei suoi membri subirebbero ritardi nelle consegne da parte dei produttori dell'Unione, ma la Commissione non può accettare l'argomentazione secondo cui solo le importazioni dalla Cina possono porre rimedio a tale situazione. Nella presente inchiesta la Commissione ha riscontrato che i tempi di consegna dall'Unione sono molto più brevi che dalla Cina, mentre, d'altro canto, alcuni utilizzatori hanno evidenziato l'elevata affidabilità dei produttori dell'Unione.

(244) Per quanto riguarda l'argomentazione di MPE di cui al considerando 240, la Commissione ha ricordato che le misure di salvaguardia ([24]) sono un meccanismo temporaneo e che i dazi che sarebbero dovuti nell'ambito del meccanismo di salvaguardia non saranno cumulati con i dazi antidumping risultanti dalla presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto considerata irrilevante.

([24]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L, 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj).

(245) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha ampliato le proprie argomentazioni sulla disponibilità di capacità produttiva di Liberty e Acciaierie, già analizzata nei considerando da 147 a 150, all'analisi dell'interesse dell'Unione. La CISA ha affermato che non è realistico attendersi che tali impianti possano essere riavviati rapidamente e che pertanto esiste il rischio di una carenza di approvvigionamento.

(246) Steelforce e MPE hanno ribadito le loro osservazioni sulla presunta assenza di un approvvigionamento tempestivo e regolare nell'Unione. MPE ha ricordato gli elementi di prova presentati da diversi suoi membri che hanno dimostrato di aver subito ritardi nelle consegne dai produttori dell'Unione e ha obiettato che la Commissione avrebbe attribuito maggiore peso al parere di altri utilizzatori che hanno sottolineato l'affidabilità dei produttori dell'Unione. Steelforce ha posto una domanda retorica chiedendo per quale motivo l'eccesso di capacità disponibile nell'Unione non sia utilizzato per effettuare consegne affidabili agli utilizzatori dell'Unione, facendo riferimento agli elementi di prova di MPE sui tempi di consegna sempre più lunghi, che evidenziavano una tendenza al peggioramento a partire dal 2022.

(247) Come già indicato ai considerando 149 e 145, anche quando gli impianti di Liberty e Acciaierie sono stati rimossi dai dati relativi alla capacità produttiva dell'Unione, la capacità produttiva totale dell'Unione ha comunque superato la domanda totale dell'Unione in tutti gli anni del periodo in esame. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CISA in quanto irrilevante.

(248) Per quanto riguarda le osservazioni di MPE, la Commissione ha chiarito di non aver deciso di dare maggior credito alle opinioni di alcuni utilizzatori rispetto a quelle dei membri di MPE. Al contrario, la Commissione ha concluso al considerando 243 che diversi casi di problemi di approvvigionamento evidenziati da alcuni membri di MPE, in particolare quando altri utilizzatori elogiavano l'affidabilità dell'industria dell'Unione, non hanno portato alla conclusione che, di norma, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di fornire tempestivamente e adeguatamente prodotti stagnati in tutti i settori.

(249) Anche se ciò fosse vero, come già sottolineato al considerando 243, alla Commissione non è chiaro in che modo la mancata istituzione di dazi antidumping sulle importazioni cinesi, che hanno tempi di consegna ancora più lunghi, potrebbe contribuire a risolvere tale problema.

(250) Infine, per quanto riguarda l'argomentazione di Steelforce, la Commissione ha sottolineato che nel 2022 la domanda nell'Unione, nonché la produzione e le vendite dei produttori dell'Unione, erano superiori rispetto al 2023 e al periodo dell'inchiesta. I dati di MPE citati da Steelforce dimostravano tuttavia che nel 2022 era anche più probabile che l'industria dell'Unione effettuasse consegne puntuali e complete [consegne *on time and in full* («OTIF»)]. L'incidenza delle consegne OTIF ha iniziato a diminuire solo nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, con la penetrazione nel mercato dell'Unione di volumi crescenti di importazioni oggetto di dumping, che hanno sottratto quote di mercato all'industria dell'Unione, collocandola in una posizione finanziaria sempre più precaria. Ciò non suffraga l'asserzione secondo cui l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di rifornire tempestivamente i suoi clienti se dovesse far fronte a livelli standard (più elevati) di domanda.

7.3.2. *Argomentazioni sull'impatto dei dazi antidumping sulle industrie a valle*

(251) Steelforce, Massilly, Trivium, MPE e CISA hanno espresso disaccordo con la valutazione della Commissione in merito all'impatto dei dazi sulle industrie a valle.

(252) MPE ha affermato che le conclusioni della Commissione sul modo in cui i dazi antidumping incideranno sui costi di produzione di Trivium e Massilly non possono essere estese a tutti gli utilizzatori, in quanto Trivium e Massilly acquistavano dalla Cina una quota relativamente esigua del totale dei loro prodotti stagnati. MPE ha osservato che si otterrebbe un quadro generale più preciso se tali calcoli fossero effettuati partendo dall'ipotesi che, in media, i produttori di imballaggi in metallo acquistavano dalla Cina il 23,4 % della loro fornitura di prodotti stagnati, in linea con la quota di mercato delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta. Ipotizzando inoltre che i prodotti stagnati rappresentino il 50 % dei costi di produzione di un utilizzatore, da tali calcoli risulta un aumento del 5-6 % dei costi totali di produzione.

(253) Analogamente, durante la verifica in loco, Massilly ha dimostrato che l'impatto dei dazi interesserà per lo più solo alcuni dei suoi impianti, ma in misura molto maggiore rispetto a quanto concluso dalla Commissione nei considerando da 384 a 387 del regolamento provvisorio.

(254) Steelforce ha invece affermato che anche l'aumento del 2 % dei costi dei produttori di lattine è significativo per un'industria così sensibile ai prezzi e inciderà sulla loro competitività. Steelforce ha anche ribadito quanto affermato da Massilly nella fase provvisoria, ossia che i dazi colpiranno l'intera catena del valore a valle, compresa l'industria alimentare. Steelforce ha osservato che, mentre l'industria dell'Unione impiegava circa 5 000-6 000 lavoratori equivalenti a tempo pieno («ETP»), il solo MPE ha indicato oltre 66 000 dipendenti diretti presso i produttori di lattine suoi aderenti nell'Unione e che pertanto l'interesse dell'Unione subisce un impatto significativo. In particolare i clienti dei produttori di lattine per alimenti passeranno ancora più rapidamente dalle lattine di stagno ad altri tipi di imballaggio (PET o plastica), mentre le importazioni di lattine già riempite di alimenti aumenteranno ulteriormente la pressione sulle catene del valore a valle. La CISA ha sostenuto tali affermazioni.

(255) Steelforce ha sostenuto che l'inchiesta antidumping sugli acciai cromati per elettrolisi è un caso emblematico in cui, dopo l'istituzione di dazi antidumping definitivi da parte della Commissione ([25]), la catena del valore a valle (produttori di lattine) ha ceduto sotto la pressione concorrenziale esercitata dall'estero, con una conseguente riduzione della stessa domanda di acciai cromati per elettrolisi.

(256) MPE ha affermato infine che l'intera catena a valle dovrebbe essere protetta, altrimenti i dazi comprometterebbero la competitività dell'industria degli imballaggi, in particolare alla luce del costante aumento delle importazioni di lattine vuote e di parti di lattine nell'Unione.

(257) Per quanto riguarda l'argomentazione di MPE di cui al considerando 252, la Commissione ha ricordato che per giungere alle sue conclusioni si è basata sugli elementi di prova contenuti nel fascicolo. A tale riguardo, le stime e le conclusioni della Commissione di cui al considerando 386 del regolamento provvisorio si basano effettivamente sui dati completi e granulari forniti nelle risposte al questionario di Trivium e Massilly, che sono stati successivamente verificati.

(258) D'altro canto, anche se i suoi calcoli erano esatti, MPE non ha fornito elementi di prova o esempi concreti di utilizzatori con una percentuale così elevata di prodotti stagnati nel loro costo di produzione e al contempo una quota così elevata di importazioni degli stessi dalla Cina. Non è stato inoltre dimostrato che gli utilizzatori non avrebbero anche prodotti diversi dalle lattine di stagno nel loro portafoglio, nel qual caso l'impatto dei dazi sulla loro attività complessiva sarebbe meno pronunciato. Al contrario, entrambi gli utilizzatori che hanno risposto al questionario hanno altri prodotti nel loro portafoglio.

(259) Infine, qualora esistessero utilizzatori con una percentuale molto più elevata di prodotti stagnati nel loro costo di produzione, che ne acquistano anche una quota molto più elevata dalla Cina e sarebbero quindi colpiti in misura più significativa dai dazi, presumibilmente si sarebbero manifestati e avrebbero collaborato all'inchiesta per dimostrare alla Commissione che i dazi eserciteranno effettivamente un impatto negativo sulla loro attività. Tuttavia non è stato così.

(260) Per quanto riguarda l'affermazione di Massilly di cui al considerando 253, sebbene Massilly abbia effettivamente dimostrato che alcune parti della sua attività saranno colpite più duramente dai dazi rispetto ad altre, ciò non inficia le conclusioni della Commissione riguardo a tale utilizzatore. Come già spiegato al considerando 229, la Commissione ha valutato l'impatto dei dazi a livello di tutte le operazioni nell'Unione, al fine di ottenere un quadro di come sarebbe influenzata la posizione generale di un utilizzatore nell'Unione, anziché solo una parte delle sue attività.

([25]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247.

(261) Per quanto riguarda le argomentazioni relative alle pressioni concorrenziali sulle industrie a valle, la Commissione ha ricevuto una presentazione con dati sensibili e non verificati a sostegno di tali argomentazioni. La presentazione faceva riferimento all'evoluzione della differenza di prezzo tra gli imballaggi di diversi materiali (tra cui stagno e plastica) e alle variazioni della quota del mercato degli imballaggi detenuta da imballaggi di diversi materiali (tra cui stagno e plastica) dal 2020. La presentazione conteneva anche dati Eurostat che mostravano l'evoluzione delle importazioni di lattine e componenti di stagno (punte, tappi e simili). Infine, la presentazione conteneva prove aneddotiche a dimostrazione del trasferimento all'estero delle attività di riempimento delle lattine.

(262) Le tendenze evidenziate nella presentazione non indicavano che l'istituzione di dazi avrebbe comportato un deterioramento delle catene del valore a valle. Come indicato inoltre nelle tabelle 4, 8 e 12 del regolamento provvisorio, su tutti gli anni del periodo in esame i prezzi più elevati della latta si sono registrati nel 2022.

(263) Analogamente, sebbene Steelforce abbia affermato che è noto che i mercati a valle hanno subito pressioni insormontabili a causa di prodotti stranieri concorrenti all'indomani dell'inchiesta sugli acciai cromati per elettrolisi, non sono stati forniti elementi di prova significativi a dimostrazione di tale situazione. Steelforce ha fornito riferimenti a dichiarazioni pubbliche di un produttore alimentare italiano, Del Monte, che ha aperto un nuovo impianto in India ([26]). Questo unico esempio, che non dimostrava neppure le ragioni alla base dell'apertura di tale impianto, non può essere considerato sufficiente per concludere che l'inchiesta sugli acciai cromati per elettrolisi ha comportato una pressione insormontabile da parte di prodotti stranieri concorrenti.

(264) Infine, per quanto riguarda l'affermazione di MPE secondo cui l'intera catena del valore a valle dovrebbe essere protetta, la Commissione ha osservato che i dati Eurostat hanno effettivamente dimostrato che le importazioni di lattine e componenti di stagno (punte, tappi e simili) nell'Unione sono in aumento.

(265) Per le lattine vuote le importazioni dalla Cina sono in aumento, ma sono solo terze in termini di volume (dopo il Regno Unito e la Turchia). Inoltre la totalità dei volumi delle importazioni è rimasta sostanzialmente invariata tra il 2020 e il 2024 (poiché le importazioni dal Regno Unito sono diminuite in modo altrettanto significativo), per cui non si può concludere se tali importazioni abbiano avuto o meno un impatto negativo sulla quota di mercato degli utilizzatori dell'Unione, ossia i produttori di lattine di stagno.

(266) Le importazioni di componenti di stagno dalla Cina d'altro canto sono aumentate notevolmente e forniscono la quota maggiore delle importazioni dal 2020 (la Turchia e il Regno Unito sono le due seconde maggiori fonti di importazione).

(267) In ogni caso, pare che tale tendenza all'aumento sia iniziata già alcuni anni fa e sia quindi indipendente dall'inchiesta in corso. Non vi è alcuna indicazione del fatto che sarà interrotta o invertita dalla mancata istituzione di dazi antidumping sui prodotti stagnati. Le lattine e i componenti di stagno inoltre non rientrano nella definizione del prodotto della presente inchiesta e pertanto, come suggerito da MPE, la Commissione non può istituire dazi sui prodotti a valle nell'ambito della stessa.

(268) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha affermato che le conclusioni della Commissione tratte sulla base delle informazioni fornite da due sole società, Trivium e Massilly, potrebbero non essere rappresentative del settore in generale, in particolare date le dimensioni di questi due utilizzatori. La CISA ha inoltre sostenuto in generale che l'analisi della Commissione del probabile impatto dei dazi sugli utilizzatori era inadeguata in termini di impatto sui costi di produzione e sulle pressioni concorrenziali nell'Unione e nei mercati di esportazione.

(269) MPE, d'altro canto, ha ribadito le sue argomentazioni relative alle pressioni concorrenziali sugli utilizzatori attivi nella catena del valore degli imballaggi alimentari, esercitate i) dalle importazioni a basso costo di prodotti da imballaggio in metallo semilavorati, nonché lattine per alimenti piene e aerosol, originari principalmente della Cina, e ii) da materiali di imballaggio alternativi (come la plastica). Ne consegue che il settore degli imballaggi in metallo è sensibile ai prezzi, il che gli impedisce di assorbire o di trasferire sui consumatori l'eventuale aumento dei costi di produzione derivante dall'istituzione di dazi antidumping.

([26]) https://www.delmontefoods.in/our-culture (ultima consultazione 11 marzo 2025).

(270) MPE ha inoltre affermato che le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 258 e 259 si basavano su argomenti speculativi; anche se alcuni utilizzatori potrebbero avere altri prodotti nei loro portafogli, MPE lo ha ritenuto irrilevante ai fini della presente inchiesta. Analogamente, MPE ha asserito che la partecipazione degli utilizzatori alle inchieste antidumping e al presente caso è bassa perché la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto delle loro preoccupazioni.

(271) La CISA non ha tuttavia fornito argomenti per spiegare in che modo altri metodi analitici avrebbero reso più adeguata l'analisi della Commissione, né ha presentato nuovi elementi di prova tali da rimettere in discussione le precedenti conclusioni della Commissione.

(272) Analogamente, MPE non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni precedenti. La Commissione ha tuttavia sottolineato di aver esaminato attentamente tutti gli elementi di prova e gli argomenti presentati da tutte le parti interessate, compresi gli importatori e gli utilizzatori.

(273) L'inchiesta ha accertato l'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra di essi. È in tale contesto che la Commissione ha analizzato tutte le informazioni e gli elementi di prova che le sono stati forniti da altre parti interessate, tra cui MPE, utilizzatori e importatori, in merito all'interesse dell'Unione. Tra questi figuravano le risposte complete al questionario fornite da due utilizzatori, Massilly e Trivium. Sulla base dei loro dati esaustivi e, nel caso di Massilly, verificati, la Commissione ha concluso che tali utilizzatori non subirebbero effetti negativi significativi a causa dei dazi.

(274) Pur avendo esaminato tutte le informazioni che le sono state presentate, la Commissione non ha tuttavia ricevuto da nessun utilizzatore elementi di prova verificabili che dimostrino la sua forte esposizione alle importazioni dalla Cina e, di conseguenza, a un impatto sproporzionato derivante dall'istituzione di dazi antidumping. Le ipotesi sulle ragioni di tale assenza di collaborazione non possono essere utilizzate come argomento per dimostrare che gli utilizzatori saranno effettivamente danneggiati in modo significativo, né tanto meno sostituire gli elementi di prova effettivi e completi forniti dagli utilizzatori, necessari per dimostrare tali effetti.

(275) Come già spiegato, gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione (per quanto riguarda le conseguenze del caso sugli acciai cromati per elettrolisi o la situazione nel settore degli imballaggi durante il periodo in esame) non indicavano la probabilità che le industrie a valle risentirebbero in modo significativo dell'istituzione dei dazi, anche se ciò determinerebbe un aumento dei prezzi dei prodotti stagnati nell'Unione. In effetti, come già indicato al considerando 262, i prezzi dei prodotti stagnati hanno raggiunto il massimo nel 2022. Nessuno degli elementi di prova presentati alla Commissione ha evidenziato un notevole deterioramento delle posizioni di mercato o dei risultati delle industrie utilizzatrici di prodotti stagnati in quell'anno.

(276) Pertanto, sulla base di tutti gli elementi di prova forniti da tutte le parti interessate attive nel caso di specie, la Commissione non ha potuto concludere che le misure avrebbero un impatto negativo sulle industrie a valle tale da prevalere sulla necessità di proteggere i produttori dell'Unione dal dumping pregiudizievole.

7.3.3. *Argomentazioni sull'impatto dei dazi sulle politiche ambientali dell'Unione*

(277) Steelforce ha affermato che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto dell'impatto dei dazi sulle politiche ambientali dell'Unione. Steelforce ha contestato la conclusione di cui al considerando 389 del regolamento provvisorio, secondo cui la Commissione non disponeva di elementi di prova sufficienti per concludere che l'istituzione di dazi inciderebbe negativamente sulle politiche ambientali dell'Unione. Steelforce ha affermato che erano stati forniti elementi di prova sufficienti e che la Commissione era tenuta a esaminare ulteriormente la questione.

(278) La Commissione ha espresso disaccordo con tale valutazione, in quanto tutte le parti interessate si sono limitate ad asserire che l'istituzione di dazi determinerà un drastico passaggio dagli imballaggi di stagno ad altri tipi di imballaggi (meno rispettosi dell'ambiente), compromettendo in tal modo gli obiettivi ambientali dell'Unione.

(279) Come valutato nella sezione 7.3.2 tuttavia non sono stati presentati elementi di prova convincenti che dimostrino che l'istituzione di dazi antidumping avrebbe un tale effetto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(280) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CISA, MPE e Steelforce hanno ribadito le loro precedenti argomentazioni sull'incompatibilità dei dazi antidumping sulle importazioni di prodotti stagnati dalla Cina con le politiche ambientali dell'Unione.

(281) La reiterazione di tali argomenti tuttavia si basava sul presupposto che secondo la Commissione l'istituzione di dazi comporterebbe una sostituzione significativa dei prodotti stagnati con altri materiali nel settore degli imballaggi. Non avendo modificato le sue precedenti conclusioni su questo punto (cfr. sezione 7.3.2), la Commissione ha ritenuto che tali argomentazioni reiterate fossero irrilevanti.

7.4. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(282) La Commissione ha ricordato, come già indicato al considerando 391 del regolamento provvisorio, che l'industria dei prodotti stagnati dell'Unione si trova in una situazione precaria. L'industria dell'Unione ha registrato perdite per la maggior parte del periodo in esame, mentre l'importatore che ha collaborato ed entrambi gli utilizzatori che hanno risposto al questionario erano invece redditizi.

(283) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di prodotti stagnati originari della Cina.

8. **MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**

8.1. **Misure definitive**

(284) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

8.2. **Forma delle misure**

(285) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, MPE ha chiesto di modificare la forma dei dazi in dazi fissi o in un prezzo minimo all'importazione per attenuare l'impatto dei dazi sugli utilizzatori.

(286) EUROFER si è opposta a tale suggerimento, sostenendo che l'istituzione di misure sotto forma di dazi fissi o di un prezzo minimo all'importazione rischia di rendere le misure del tutto inefficaci, considerando la volatilità generale dei costi dell'energia e delle materie prime, particolarmente amplificata nelle attuali circostanze politiche di una potenziale guerra commerciale con gli Stati Uniti d'America e dei conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente. D'altro canto EUROFER ha affermato che un dazio fisso o un prezzo minimo all'importazione potrebbero essere più dannosi per gli utilizzatori, dato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi erano relativamente elevati.

(287) La Commissione ha rilevato a tale riguardo che MPE non ha dimostrato in che modo la modifica della forma dei dazi in dazi fissi o in un prezzo minimo all'importazione ridurrebbe l'impatto dei dazi sugli utilizzatori. La Commissione ha osservato che i prezzi all'importazione di fatto sono diminuiti dopo il periodo dell'inchiesta. Ne consegue che, almeno nel breve termine, cambiare la forma dei dazi da dazi ad valorem a dazi fissi o a un prezzo minimo all'importazione, calcolato sulla base dei valori prevalenti nel periodo dell'inchiesta, in realtà renderebbe le importazioni anche più costose dei dazi ad valorem.

(288) La Commissione ha pertanto ritenuto che i dazi ad valorem fossero la forma di misure più appropriata nel presente caso, che trova l'equilibrio ottimale tra l'interesse degli utilizzatori e la necessità dell'industria dell'Unione di proteggersi dalle importazioni oggetto di dumping.

(289) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd.	13,1	46,2	13,1
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.	46,8	62,4	46,8
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	24,6	52,0	24,6
Tutte le altre importazioni originarie della Cina	62,3	71,7	62,3

(290) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

(291) Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ([27]). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(292) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

(293) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

([27]) Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(294) Nel caso di un aumento significativo delle quantità delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(295) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

(296) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

(297) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, EUROFER ha chiesto alla Commissione, con riferimento al considerando 294, di dichiarare che aprirà d'ufficio una tale inchiesta antielusione, poiché la Commissione ha accesso a tutti i dati pertinenti indicati in detto considerando.

(298) MPE, d'altro canto, ha ribadito la sua richiesta alla Commissione di modulare la forma dei dazi per ridurre al minimo l'impatto sugli utilizzatori.

(299) Per quanto riguarda la richiesta di EUROFER, la Commissione ha osservato che non può presumere l'apertura di nessun tipo di inchiesta futura nel quadro di un'inchiesta in corso. Come indicato al considerando 294, un'inchiesta antielusione può essere aperta solo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di base. Contrariamente a quanto affermato da EUROFER, la Commissione non raccoglie dati o elementi di prova riguardanti pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, come previsto dall'articolo 13. Qualsiasi potenziale inchiesta sarà avviata sulla base dei suoi meriti. La richiesta di EUROFER è stata pertanto respinta.

(300) Per quanto riguarda la richiesta ripetuta di MPE di modulare la forma dei dazi, la Commissione ha cercato di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi delle industrie europee, ma non è stato dimostrato che modulare la forma dei dazi aiuterebbe gli utilizzatori nel caso di specie. Come spiegato al considerando 287, i prezzi all'importazione sono diminuiti dopo il periodo dell'inchiesta. Cambiare la forma dei dazi da dazi ad valorem a dazi fissi o a un prezzo minimo all'importazione in realtà renderebbe le importazioni anche più costose dei dazi ad valorem, almeno nel breve termine.

8.3. **Riscossione definitiva dei dazi provvisori**

(301) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

8.4. **Retroattività**

(302) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(303) Durante la fase definitiva dell'inchiesta la Commissione ha esaminato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva dei dazi definitivi.

(304) La Commissione ha esaminato, sulla base dei dati di Surveillance, se vi sia stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, come prescritto dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Ai fini di tale analisi, la Commissione ha confrontato:

1) la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l'apertura fino al mese intero in cui ha avuto luogo la registrazione (giugno 2024 – ottobre 2024) con la media mensile delle importazioni negli stessi mesi nel periodo dell'inchiesta;

2) la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l'apertura fino al mese intero in cui sono stati adottati i dazi provvisori (giugno 2024 – gennaio 2025) con la media mensile delle importazioni negli stessi mesi del periodo dell'inchiesta;

3) la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l'apertura fino al mese intero in cui ha avuto luogo la registrazione (giugno 2024 – ottobre 2024) con la media mensile delle importazioni nell'intero periodo dell'inchiesta; e

4) la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l'apertura fino al mese intero in cui sono stati adottati i dazi provvisori (giugno 2024 - gennaio 2025) con la media mensile delle importazioni nell'intero periodo dell'inchiesta.

(305) Nessuno dei quattro confronti di cui sopra ha evidenziato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.

(306) La Commissione ha pertanto concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva non sono soddisfatte.

9. **DISPOSIZIONI FINALI**

(307) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ([28]), la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione ([29]), la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2026. Il prodotto in esame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può indurre effetti sugli scambi superiori a quanto auspicabile, la Commissione ha deciso di impedire per il prodotto in esame l'applicazione concomitante del dazio antidumping e del dazio tariffario oltre contingente per la durata dell'applicazione della misura di salvaguardia.

(308) Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e superi il livello del dazio antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e del dazio antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello del dazio antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello del dazio antidumping a norma del presente regolamento. La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso è sospesa.

([28]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

([29]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj).

(309) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ([30]), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(310) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, attualmente classificati con i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 e 7212 40 80 85) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd.	13,1 %	89LB
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.	46,8 %	89LC
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	24,6 %	
Tutte le altre importazioni originarie della Cina	62,3 %	8999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che le tonnellate di prodotti stagnati vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

([30]) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1º aprile 2023 al 31 marzo 2024);

b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e

c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 4

1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e superi il dazio antidumping indicato all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. La parte dell'importo dei dazi antidumping non riscossi a norma del paragrafo 3 è sospesa.

5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INSERITI NEL CAMPIONE

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Youfu Sheet Technology Co., Ltd.	89LD
Hesteel Group Hengshui Strip Processing Co., Ltd. e Handan Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd.	89LE
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.	89LF
Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd.	89LG
Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd.	89LH
GDH Zhongyue (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd. e GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.	89LI